



2025/1527

30.7.2025

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1527 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 2025

relativo all'autorizzazione di un preparato di *Lactiplantibacillus plantarum* NCIMB 41028 e di un preparato di *Lactiplantibacillus plantarum* NCIMB 30148 come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono state presentate due domande di autorizzazione di un preparato di *Lactiplantibacillus plantarum* NCIMB 41028 e di un preparato di *Lactiplantibacillus plantarum* NCIMB 30148. Le domande erano corredate delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) Le domande riguardano l'autorizzazione del preparato di *Lactiplantibacillus plantarum* NCIMB 41028 e del preparato di *Lactiplantibacillus plantarum* NCIMB 30148 come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali, con la richiesta che tali additivi siano classificati nella categoria «additivi tecnologici» e nel gruppo funzionale «additivi per l'insilaggio».
- (4) Nel parere del 26 novembre 2024 ⁽²⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che i preparati di *Lactiplantibacillus plantarum* NCIMB 41028 e *Lactiplantibacillus plantarum* NCIMB 30148 sono sicuri per tutte le specie animali, per i consumatori e per l'ambiente. Essa ha inoltre concluso che gli additivi non sono irritanti per la pelle, che dovrebbero essere considerati potenziali sensibilizzanti della pelle e delle vie respiratorie, che qualsiasi esposizione agli additivi attraverso la pelle e le vie respiratorie è considerata rischiosa mentre non è stato possibile trarre conclusioni sulla possibilità che siano irritanti per gli occhi. L'Autorità ha altresì concluso che l'aggiunta di *Lactiplantibacillus plantarum* NCIMB 41028 e di *Lactiplantibacillus plantarum* NCIMB 30148 a un livello minimo di 1×10^9 CFU/kg di materiale vegetale fresco può migliorare la produzione di insilati da materiale fresco.
- (5) Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che i preparati di *Lactiplantibacillus plantarum* NCIMB 41028 e *Lactiplantibacillus plantarum* NCIMB 30148 soddisfino le condizioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'utilizzo di tali preparati. La Commissione ritiene inoltre che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute degli utilizzatori degli additivi.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ EFSA Journal, 22(12), e9142. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.9142>.
EFSA Journal, 22(12), e9143. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.9143>.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

I preparati specificati nell'allegato, appartenenti alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «additivi per l'insilaggio», sono autorizzati come additivi nell'alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo per mangimi	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					CFU/kg di materiale fresco			
Categoria: additivi tecnologici. gruppo funzionale: additivi per l'insilaggio.								
1k20713	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> NCIMB 41028	Composizione dell'additivo Preparato di <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> NCIMB 41028 contenente almeno 7 × 10 ¹⁰ CFU/g di additivo. Forma solida ----- Caratterizzazione della sostanza attiva Cellule vitali di <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> NCIMB 41028 ----- Metodo di analisi (1) Identificazione di <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> NCIMB 41028: — metodi di sequenziamento del DNA o elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE) (CEN/TS 17697). Conteggio di <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> NCIMB 41028: — metodo dello spatolamento superficiale (o della semina per inclusione) con utilizzo di agar MRS (EN 15787).	Tutte le specie animali	—	—	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione. 2. Dose minima di additivo qualora esso non sia impiegato in combinazione con altri microrganismi come additivi per l'insilaggio: 1 × 10 ⁹ CFU/kg di materiale vegetale fresco. 3. I crioprotettori utilizzati nel preparato di <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> NCIMB 41028 possono comprendere anche: — glicina ≤ 14 % e — eritorbato di sodio ≤ 14 %. 4. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.	19 agosto 2035

⁽¹⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en?preflang=it.

Numero di identificazione dell'additivo per mangimi	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					CFU/kg di materiale fresco			
Categoria: additivi tecnologici. gruppo funzionale: additivi per l'insilaggio.								
1k20714	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> NCIMB 30148	Composizione dell'additivo Preparato di <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> NCIMB 30148 contenente almeno 7 × 10 ¹⁰ CFU/g di additivo Forma solida ----- Caratterizzazione della sostanza attiva Cellule vitali di <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> NCIMB 30148 ----- Metodo di analisi ⁽¹⁾ Identificazione di <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> NCIMB 30148: — metodi di sequenziamento del DNA o elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE) (CEN/TS 17697). Conteggio di <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> NCIMB 30148: — metodo dello spatolamento superficiale (o della semina per inclusione) con utilizzo di agar MRS (EN 15787).	Tutte le specie animali	-	-	-	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione. 2. Dose minima di additivo qualora esso non sia impiegato in combinazione con altri microrganismi come additivi per l'insilaggio: 1 × 10 ⁹ CFU/kg di materiale vegetale fresco. 3. I crioprotettori utilizzati nel preparato di <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> NCIMB 30148 possono comprendere anche: — glicina ≤ 21 % e — eritorbato di sodio ≤ 21 %. 4. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.	19 agosto 2035
⁽¹⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en?preflang=it .								